

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO  
"CENTROBANCA 2005-2010 BEST STRATEGY"  
di Euro 2.500.000  
ISIN IT0003881601**

**Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI**

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA 2005-2010 Best Strategy" (di seguito anche il "Prestito Obbligazionario") è emesso da Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., con sede in Milano (di seguito anche l'"Emittente") in un importo di nominali Euro 2.500.000 ed è costituito da n. 2.500 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, in taglio non frazionabile (di seguito le "Obbligazioni").

Alla data d'emissione, l'Emittente procederà all'accantonamento del Prestito Obbligazionario presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 81 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. n. 36 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e della relativa normativa di attuazione, come successivamente modificati ed integrati. Conseguentemente, sino a quando il Prestito Obbligazionario sarà gestito in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. ed i titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 31, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

**Art. 2 - PREZZO DI EMISSIONE**

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo di Euro 1.000 per ogni Obbligazione di nominali Euro 1.000.

**Art. 3 - GODIMENTO**

Le Obbligazioni hanno godimento dal 4 luglio 2005.

**Art. 4 - DATA DI EMISSIONE E DURATA**

Le Obbligazioni sono emesse in data e con valuta 4 luglio 2005. Le Obbligazioni hanno durata di cinque anni, ovvero fino al 4 luglio 2010, data in cui saranno rimborsate.

**Art. 5 - INTERESSI**

Le Obbligazioni non corrisponderanno interessi, bensì un premio di rimborso a scadenza nella misura indicata al successivo articolo 6.

**Art. 6 - RIMBORSO A SCADENZA E PREMIO DI RIMBORSO**

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione il 4 luglio 2010, al loro valore nominale, e cioè ad Euro 1.000 per ciascuna Obbligazione da nominali Euro 1.000, senza alcuna deduzione per spese.

Alla data di rimborso, le Obbligazioni corrisponderanno inoltre, in pari valuta, in aggiunta al valore nominale, un premio di rimborso d'importo variabile (il "Premio di Rimborso"), indicizzato all'andamento di un paniere di indici composto, in proporzioni variabili, dagli indici azionari "Nikkei225 Stock Average" e "S&P/MIB" e dall'indice obbligazionario "EuroMTS 3-5 years" (ciascuno un "Indice" e collettivamente gli "Indici"), secondo quanto di seguito precisato.

Il Premio di Rimborso sarà pari, al lordo di ogni tassa o imposta di cui al successivo art. 13, per cadauna Obbligazione da nominali Euro 1.000, al maggiore fra: (i) il 5% dell'importo nominale e (ii) l'importo (arrotondato al centesimo di Euro inferiore) determinato moltiplicando il valore nominale unitario delle Obbligazioni per il 75% dell'Optimal Basket Return (come di seguito definito).

Segnatamente in formule, l'importo del Premio di Rimborso, al lordo di ogni tassa o imposta di cui al successivo art. 13, sarà calcolato come segue:

$$NA \times \max(5\%; 75\% * \text{Optimal Basket Return})$$

dove:

- per "NA" deve intendersi il valore nominale di cadauna Obbligazione (Euro 1.000);
- per "Optimal Basket Return" deve intendersi il più alto tra il "Basket Conservativo" ed il "Basket Dinamico", come di seguito definiti;

**Laddove il 75% dell'Optimal Basket Return sia inferiore al 5% del valore nominale delle Obbligazioni ovvero sia pari ad un valore negativo, il Premio di Rimborso sarà pari al 5% del valore nominale delle Obbligazioni, cioè ad Euro 50 per cadauna Obbligazione da Euro 1.000.**

Ai fini della precedente formula e, più in generale, del presente regolamento, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

- per "Basket Conservativo" deve intendersi il valore risultante dalla somma della Performance di ciascuno degli Indici, moltiplicata per il rispettivo Peso, di seguito indicato:

Indici	Pesi degli Indici
Nikkei225 Stock Average	15%
S&P/MIB	15%
EuroMTS 3-5 years	70%

- per "Basket Dinamico" deve intendersi il valore risultante dalla somma della Performance di ciascuno degli Indici, moltiplicata per il rispettivo Peso, di seguito indicato:

Indici	Pesi degli Indici
Nikkei225 Stock Average	35%
S&P/MIB	35%
EuroMTS 3-5 years	30%

- per "Peso" di un Indice deve intendersi la percentuale di tale Indice all'interno del Basket di riferimento, come illustrato nelle precedenti tabelle;
- per "Performance" di un Indice deve intendersi il valore risultante dal rapporto tra il Livello di Chiusura Finale di tale Indice (come di seguito definito) ed il Livello di Chiusura del medesimo Indice alla Data di Rilevazione Iniziale (cioè al 4 luglio 2005) meno 1;

- per **"Provider"** deve intendersi:
  - con riferimento all'Indice Nikkei225 Stock Average, Nihon Kaizai Shinbun;
  - con riferimento all'Indice S&P/MIB, Standard and Poor's Corporation;
  - con riferimento all'Indice EuroMTS 3-5 years, EuroMTS Limited;
- per **"Livello di Chiusura Finale"** di un Indice deve intendersi la media aritmetica dei Livelli di Chiusura di tale Indice rilevati ad ogni Data di Rilevazione Trimestrale (come di seguito definita);
- per **"Data di Rilevazione"** deve intendersi indistintamente la Data di Rilevazione Iniziale ovvero una qualsiasi Data di Rilevazione Trimestrale;
- per **"Data di Rilevazione Iniziale"** deve intendersi il 4 luglio 2005. Qualora tale Data non coincida con un Giorno di Mercato Aperto, la Data di Rilevazione Iniziale sarà spostata al primo Giorno di Mercato Aperto immediatamente successivo al 4 luglio 2005. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 7 nell'ipotesi del verificarsi di un Evento di Turbativa alla Data di Rilevazione Iniziale;
- per **"Data di Rilevazione Trimestrale"** deve intendersi il 4 luglio, 4 ottobre, 4 gennaio e 4 aprile di ogni anno di durata delle Obbligazioni, a partire dal 4 ottobre 2005 (incluso) e fatta eccezione per l'ultima Data di Rilevazione Trimestrale, che cadrà il 25 giugno 2010, restando inteso che qualora una qualsiasi di queste date non coincida con un Giorno di Mercato Aperto, la relativa Data di Rilevazione Trimestrale sarà spostata al primo Giorno di Mercato Aperto immediatamente successivo alla data originaria. In nessun caso, a seguito di tale spostamento, una Data di Rilevazione Trimestrale potrà essere successiva al 1° luglio 2010, cosicché laddove anche il 1° luglio 2010 non fosse un Giorno di Mercato Aperto, esso sarà comunque considerato una Data di Rilevazione Trimestrale. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 7 nell'ipotesi del verificarsi di un Evento di Turbativa ad una qualsiasi Data di Rilevazione Trimestrale;
- per **"Borsa"** deve intendersi:
  - (i) con riferimento all'Indice Nikkei225 Stock Average, il Tokyo Stock Exchange;
  - (ii) con riferimento all'S&P/MIB, il comparto Mercato Telematico Azionario ed il Nuovo Mercato della Borsa Italiana S.p.A.;
  - (iii) con riferimento all'Indice EuroMTS 3-5 years, MTS S.p.A.;

ovvero ogni simile borsa valori che, nella durata del Prestito Obbligazionario, venga a sostituire le predette borse valori, nonché ogni altro mercato regolamentato sul quale le negoziazioni sugli strumenti finanziari che compongono l'Indice siano state trasferite anche in via temporanea (ed in tale ultima ipotesi sempre che a giudizio dell'Agente di Calcolo sussistano anche su tale borsa valori simili condizioni di liquidità degli strumenti finanziari componenti l'Indice);
- per **"Mercato Derivato"** deve intendersi:
  - (i) con riferimento all'Indice Nikkei225 Stock Average, l'Osaka Securities Exchange;
  - (ii) con riferimento all'S&P/MIB, il comparto "Italian Derivatives Market" (o, in breve, "IDEM") della Borsa Italiana S.p.A.;
  - (iii) con riferimento all'Indice EuroMTS 3-5 years, qualsivoglia mercato regolamentato ove sono scambiati gli strumenti derivati relativi agli strumenti finanziari che compongono l'Indice;

ovvero ogni simile mercato regolamentato di strumenti finanziari derivati su un Indice che, nella durata del Prestito Obbligazionario, venga a sostituire il predetto

Mercato Derivato nonché ogni altro mercato regolamentato sul quale le negoziazioni sui contratti derivati relativi all'Indice siano trasferite anche in via temporanea (ed in tale ultima ipotesi sempre che a giudizio dell'Agente di Calcolo sussistano su tale mercato regolamentato simili condizioni di liquidità delle contrattazioni su strumenti finanziari derivati relativi all'Indice);

- per **"Giorno di Mercato Aperto"** deve intendersi, con riferimento ad un Indice, un giorno in cui la relativa Borsa ed il relativo Mercato Derivato debbano, secondo il proprio calendario, essere regolarmente aperti e funzionanti, e ciò anche laddove tale Borsa o Mercato Derivato debbano, secondo il proprio calendario, chiudere prima del loro orario previsto di chiusura (per tale intendendosi l'orario previsto di chiusura delle negoziazioni regolari, senza considerare eventuali operatività c.d. "after hours" o similari);
- per **"Livello di Chiusura"** deve intendersi, con riferimento ad un Indice ed alla Data di Rilevazione Iniziale ovvero ad una qualsiasi Data di Rilevazione Trimestrale (inclusa l'ultima), il livello di chiusura di tale Indice quale rilevato e pubblicato dal relativo Provider a tale Data, fermo restando tutto quanto previsto ai successivi artt. 7 e 8 del presente regolamento e restando altresì inteso che:
  - qualora, alla Data di Rilevazione Iniziale ovvero ad una qualsiasi Data di Rilevazione Trimestrale, un Provider non rilevi e pubblichi il livello di chiusura del rispettivo Indice, e salvo che ricorra una qualsiasi delle ipotesi di cui ai successivi artt. 7 e 8 del presente regolamento, l'Agente di Calcolo procederà comunque, secondo il proprio giudizio, a determinare un livello di chiusura dell'Indice, a valere quale Livello di Chiusura dell'Indice per la relativa Data di Rilevazione, utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell'Indice nonché la composizione dell'Indice quali a quella data vigenti (ovviamente con esclusione di quegli strumenti finanziari la cui negoziazione sia cessata). La mancata pubblicazione del Livello di Chiusura ufficiale di un Indice da parte del relativo Provider e la determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo verranno tempestivamente rese note dall'Emittente agli obbligazionisti;
  - laddove, con riferimento ad un Indice, qualsiasi Data di Rilevazione Trimestrale dovesse coincidere, in forza delle previsioni indicate *supra* nella definizione "Data di Rilevazione Trimestrale", con il 1° luglio 2010 e tale 1° luglio 2010 non fosse un Giorno di Mercato Aperto, l'Agente di Calcolo procederà comunque, secondo il proprio giudizio, a determinare un livello di chiusura dell'Indice, a valere quale Livello di Chiusura dello stesso per la relativa Data di Rilevazione Trimestrale, utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell'Indice nonché la composizione dell'Indice quali a quella data vigenti (ovviamente con esclusione di quegli strumenti finanziari la cui negoziazione sia cessata). La determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo verrà tempestivamente resa nota dall'Emittente agli obbligazionisti.

Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 7 nell'ipotesi del verificarsi di un Evento di Turbativa alla Data di Rilevazione Iniziale ovvero ad una qualsiasi Data di Rilevazione Trimestrale.

Si precisa che, alla data del presente regolamento:

- l'Indice Nikkei225 – calcolato giornalmente da Nihon Kaizai Shinbun - comprende un rilevante numero di azioni quotate e negoziate sul mercato nipponico di Tokyo (Giappone), selezionate sulla base del flottante e della rispettiva capitalizzazione. L'indice rappresenta circa 20 distinti settori merceologici. Il livello di chiusura dell'Indice è disponibile anche sul

quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore", oltre che sul circuito Bloomberg – ticker NKY. La composizione attuale dell'Indice è disponibile sul sito [www.nikkeieu.com](http://www.nikkeieu.com);

- l'Indice S&P/MIB misura la performance di 40 azioni quotate sui mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. e mira a replicare la rappresentazione settoriale dell'intero mercato. L'Indice è calcolato da Standard and Poor's Corporation ogni trenta secondi e trasmesso per la divulgazione al pubblico a partire dalla fase di negoziazione continua nel segmento *blue chip* del Mercato Telematico Azionario di Borsa, in base ai prezzi degli ultimi contratti conclusi per ciascuna azione. Il livello di chiusura dell'Indice è disponibile anche sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore", oltre che sul circuito Bloomberg - ticker SPMIB. La composizione attuale dell'Indice è disponibile sul sito di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it));
- l'Indice EuroMTS 3-5 years è calcolato e diffuso in tempo reale tra le 9:00 e le 17:30 CET da EuroMTS Ltd. e commercializzato da MTSNext, una joint-venture tra MTS S.p.A. ed Euronext, che beneficia del supporto di un Comitato Consultivo di partecipanti al mercato. L'indice EuroMTS 3-5 years misura la performance delle emissioni di Stato più rappresentative e liquide della zona Euro aventi una scadenza compresa nella forchetta temporale 1-3 anni; a tal fine, l'Indice utilizza i prezzi di scambio dei titoli quotati sul mercato MTS. MTS è il principale mercato per i titoli obbligazionari della zona Euro. Il livello di chiusura dell'Indice è disponibile anche sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore", oltre che sul circuito Bloomberg – ticker EMTXBRT. La composizione attuale dell'Indice è disponibile sul sito [www.EuroMTSindex.com](http://www.EuroMTSindex.com).

L'importo del Premio di Rimborso ed i relativi elementi di calcolo saranno tempestivamente resi noti dall'Emittente agli obbligazionisti.

**Poiché l'importo del Premio di Rimborso è correlato all'andamento dei predetti Indici, non è possibile predeterminare l'importo massimo del Premio di Rimborso. Il Premio di Rimborso sarà comunque pari ad almeno il 5% del valore nominale delle Obbligazioni.**

#### **Art. 7 - EVENTI DI TURBATIVA**

Qualora alla Data di Rilevazione Iniziale ovvero ad una qualsiasi Data di Rilevazione Trimestrale si verifichi, in relazione ad un Indice, a ragionevole discrezione dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa (come di seguito definito), l'Agente di Calcolo procederà ad utilizzare, ai fini della determinazione del Premio di Rimborso, per gli Indici non colpiti dall'Evento di Turbativa, il Livello di Chiusura (quale definito *supra*) e, per l'Indice colpito dall'Evento di Turbativa alla Data di Rilevazione quale originariamente prevista, il Livello di Chiusura di tale Indice il primo "Giorno Valido" immediatamente successivo alla data di rilevazione quale originariamente prevista, per tale intendendosi un giorno che sia (i) un Giorno di Mercato Aperto e (ii) nel quale non sussista un Evento di Turbativa e, (iii) limitatamente alle Date di Rilevazione Trimestrale, che non coincida con un'altra Data di Rilevazione (e tale Giorno Valido sarà considerato la Data di Rilevazione in luogo di quella originariamente prevista). In nessun caso, comunque, la Data di Rilevazione Iniziale effettiva di un Livello di Chiusura dell'Indice colpito dall'Evento di Turbativa potrà essere successiva all'ottavo Giorno di Mercato Aperto successivo alla Data di Rilevazione Iniziale quale originariamente prevista, né una Data di Rilevazione Trimestrale effettiva potrà essere successiva all'ottavo Giorno di Mercato Aperto successivo all'ultima Data di Rilevazione Trimestrale quale originariamente prevista ovvero, comunque, al 1° luglio 2010. Conseguentemente, laddove l'Evento di Turbativa persista anche in tale ottavo Giorno di Mercato Aperto successivo all'ultima Data di Rilevazione quale originariamente prevista (ovvero,

limitatamente alle Date di Rilevazione Trimestrale, anche il 1° luglio 2010), tale ottavo Giorno di Mercato Aperto (ovvero, se del caso, il 1° luglio 2010) sarà comunque considerato una Data di Rilevazione e l'Agente di Calcolo procederà comunque, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, alla determinazione di un livello, a valere quale Livello di Chiusura dell'Indice colpito dall'Evento di Turbativa per tale data, utilizzando la formula, i metodi di calcolo nonché la composizione di tale Indice quali vigenti prima dell'Evento di Turbativa (o, in caso di sospensione o di limitazione degli scambi, una stima quanto più possibile oggettiva dei prezzi di mercato che sarebbero prevalsi in assenza di tali sospensioni o di limitazioni degli scambi).

L'eventuale verificarsi di un Evento di Turbativa in relazione ad uno o più Indici e lo spostamento della Data di Rilevazione rispetto a quanto originariamente previsto così come l'eventuale determinazione autonoma da parte dell'Agente di Calcolo di un Livello di Chiusura, verranno comunque resi tempestivamente noti dall'Emittente agli obbligazionisti.

Ai fini del presente regolamento, per "Evento di Turbativa" s'intende, con riferimento ad un Indice e ad qualsiasi Giorno di Mercato Aperto, l'accertamento da parte dell'Agente di Calcolo, secondo il proprio giudizio, del verificarsi a tale data di una qualsiasi delle seguenti circostanze: a) la mancata apertura della relativa Borsa ovvero del relativo Mercato Derivato per le regolari negoziazioni; b) l'imposizione da parte delle competenti autorità di mercato nel periodo di un'ora antecedente l'orario di chiusura della relativa Borsa o del relativo Mercato Derivato di una sospensione o di una limitazione nella relativa Borsa o nel relativo Mercato Derivato quanto alle contrattazioni su almeno il 20% degli strumenti finanziari compresi nell'Indice ovvero quanto agli strumenti finanziari derivati relativi all'Indice; c) il verificarsi nel periodo di un'ora antecedente l'orario di chiusura della relativa Borsa o del relativo Mercato Derivato di un qualsiasi evento che abbia impedito o comunque significativamente limitato le negoziazioni ad opera dei partecipanti a tale Borsa o Mercato Derivato su almeno il 20% degli strumenti finanziari compresi nell'Indice ovvero sugli strumenti finanziari derivati relativi all'Indice; d) la chiusura della relativa Borsa o del relativo Mercato Derivato prima dell'orario previsto di chiusura, salvo che tale chiusura anticipata rispetto all'orario previsto sia stata comunicata con almeno un'ora di anticipo rispetto alla chiusura anticipata e comunque con almeno un'ora di anticipo rispetto al tempo limite per l'immissione nella relativa Borsa o nel relativo Mercato Derivato di proposte di negoziazione con esecuzione all'orario previsto di chiusura.

#### **Art. 8 – EVENTI STRAORDINARI RELATIVI AD UN INDICE**

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, il Provider di un Indice cessi ovvero sospenda, per un qualsiasi motivo, di calcolare e pubblicare tale Indice, e questo venga ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dal Provider, ma ritenuto dall'Agente di Calcolo fonte attendibile a tale fine, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, all'Indice quale calcolato e pubblicato da tale diverso soggetto, ed il termine "Provider" s'intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tale diverso soggetto.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, l'Indice venga ad essere sostituito da un diverso indice che tuttavia, a giudizio dell'Agente di Calcolo, sia determinato utilizzando una formula simile ovvero un metodo di calcolo simile ovvero comunque criteri simili a quelli utilizzati con riferimento all'Indice, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, a tale nuovo indice, ed il termine "Indice" s'intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tale diverso indice.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, il Provider annunci di voler effettuare una significativa modifica nella formula o nel metodo utilizzato per il calcolo di un Indice o comunque modifichi

significativamente tale Indice ovvero cessi, in via definitiva, di calcolare e pubblicare l'Indice senza che questo venga sostituito da un indice simile ovvero senza che il suo calcolo e pubblicazione siano assunti da un altro soggetto diverso dal Provider, ritenuto dall'Agente di calcolo fonte attendibile a tale fine, l'Agente di Calcolo avrà facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, ai fini di tutto quanto previsto nel presente regolamento, eventualmente in luogo del Livello di Chiusura dell'Indice come determinato e pubblicato dal Provider, il livello di chiusura dell'Indice quale determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell'Indice quali vigenti prima della sua modifica o della sua cessazione, nonché la composizione dell'Indice quale vigente prima della modifica (ovviamente con esclusione di quegli strumenti finanziari la cui negoziazione sia cessata). Ove l'Agente di Calcolo eserciti tale facoltà, ogni riferimento a tale Indice s'intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di modifica all'Indice quale determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo, ogni riferimento al Provider s'intenderà per ciò stesso riferito all'Agente di Calcolo e l'Agente di Calcolo fornirà all'Emittente per le relative comunicazioni ogni informazione in merito. Si specifica che ai fini di tutto quanto sopra non costituiranno significative modifiche dell'Indice quelle che siano previste in occasione di modifiche nella sua composizione ovvero le modifiche relative alla capitalizzazione degli strumenti finanziari che compongono l'Indice o comunque in occasione di eventi simili.

L'eventuale verificarsi di un evento straordinario relativo all'Indice, come sopra specificato, nonché le determinazioni adottate dall'Agente di Calcolo verranno tempestivamente rese note dall'Emittente agli obbligazionisti.

#### **Art. 9 – CORREZIONI ALLE RILEVAZIONI**

Qualora un qualsiasi livello di un Indice rilevato dall'Agente di Calcolo ed utilizzato quale Livello di Chiusura di tale Indice ai fini della determinazione del Premio di Rimborso venga ad essere successivamente corretto dal Provider, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo del Premio di Rimborso, alla rilevazione quale corretta, e tale rilevazione corretta costituirà il Livello di Chiusura di tale Indice per la Data di Rilevazione Iniziale ovvero per la relativa Data di Rilevazione Trimestrale per le finalità del presente Regolamento, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata.

Per le finalità che precedono, una rilevazione corretta sarà considerata come pubblicata tempestivamente qualora il periodo di tempo intercorrente fra l'originaria errata pubblicazione e la successiva pubblicazione corretta risulti non superiore al normale ciclo di liquidazione e regolamento delle operazioni sugli strumenti finanziari che compongono il relativo Indice eseguite sulla relativa Borsa.

#### **Art. 10 - AVVERTENZE, LIMITAZIONI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ**

Ciascuno degli Indici ed il relativo marchio sono oggetto di proprietà intellettuale. All'Emittente è stata concessa una licenza non esclusiva d'uso per ciascuno degli Indici e per il relativo marchio. Né l'Emittente né l'Agente di Calcolo saranno responsabili per eventuali errori ed omissioni commessi dal Providers nel calcolo di alcuno degli Indici.

Ferme restando le previsioni di cui al precedente Art. 8, ciascun Indice è calcolato e rilevato unicamente dal relativo Provider. Fatto salvo quanto indicato nella sezione "Avvertenze ed esonero da responsabilità quanto all'utilizzo degli Indici", che costituisce ad ogni effetto di legge parte integrante del presente regolamento, le Obbligazioni non sono in alcun modo sponsorizzate, garantite o promosse da alcuno dei Providers.

I Providers non garantiscono in alcun modo, né esplicitamente né implicitamente, qualsiasi dato conseguito attraverso l'utilizzo degli Indici o il valore assunto da alcuno degli Indici ad una qualsiasi data. In ogni caso, i Providers non sono responsabili nei confronti di alcun soggetto per

errori commessi nel calcolo degli Indici né avranno alcun obbligo di informazione, in relazione a qualsiasi errore commesso, nei riguardi di alcun soggetto, inclusi senza limitazione alcuna, acquirenti o venditori delle Obbligazioni. I Providers, inoltre, non rilasciano alcuna garanzia con riferimento a qualsivoglia variazione o modifica apportata nella metodologia di calcolo degli Indici né assumono alcun obbligo riguardo alla continuità di calcolo degli Indici stessi, ovvero alla loro pubblicazione o diffusione. I Providers, in ogni caso, non saranno responsabili nei confronti di alcun soggetto, ivi compresi gli acquirenti o venditori delle Obbligazioni, per eventuali perdite di profitti subite, ovvero per danni emergenti derivanti o connessi all'acquisto o vendita delle Obbligazioni medesime.

#### **Art. 11 - RIMBORSO ANTICIPATO**

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni né da parte dell'Emittente né da parte degli obbligazionisti.

#### **Art. 12 - SERVIZIO DEL PRESTITO**

Il pagamento del Premio di Rimborso ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

#### **Art. 13 - REGIME FISCALE**

Sul Premio di Rimborso, sugli altri proventi delle Obbligazioni e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al d.lgs 1° aprile 1996 n. 239 e dal d.lgs. 21 novembre 1997 n. 461, come successivamente modificati ed integrati, nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti o future, alle quali dovessero essere soggette le Obbligazioni.

#### **Art. 14 - AGENTE DI CALCOLO**

L'Emittente opererà quale Agente di Calcolo (l' "Agente di Calcolo") ai fini della determinazione del Premio di Rimborso e delle attività connesse, con riserva di sostituire a sé altri, previa comunicazione agli obbligazionisti.

Nell'esecuzione delle attività rimesse all'Agente di Calcolo ai sensi del presente regolamento, l'Agente di Calcolo procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede. Le determinazioni e le valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

#### **Art. 15 – ASSENZA DI QUOTAZIONE**

Non è correntemente prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

#### **Art. 16 - TERMINI DI PRESCRIZIONE**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne il Premio di Rimborso, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi e l'eventuale Premio di Rimborso sono divenuti pagabili.

#### **Art. 17 - GARANZIE**

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

#### **Art. 18 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti sono tempestivamente effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

#### **Art. 19 - VARIE**

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario maturasse in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, senza che

ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti. Per le finalità del presente regolamento, **"Giorno Lavorativo Bancario"** sta ad indicare un qualsiasi giorno di calendario (ad eccezione del sabato e della domenica) in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attività.

Il Prestito Obbligazionario e le Obbligazioni sono regolate esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, e solo laddove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis c.c., il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti,

l'Emittente potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizioni che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente.

Il presente regolamento è composto da n° 4 (quattro) pagine.

Milano, 29 giugno 2005

## **AVVERTENZE ED ESONERO DA RESPONSABILITA' QUANTO ALL'UTILIZZO DEGLI INDICI NIKKEI225 STOCK AVERAGE, S&P/MIB ED EUROMTS 3-5 YEARS**

### **Nikkei225**

Il Nikkei225 è un marchio di proprietà della Nihon Keizan Shimbun, Inc. (il "Provider dell'Indice"). Il Nikkei è un marchio registrato del Provider dell'Indice. Il Provider dell'Indice si riserva tutti i diritti, inclusi quelli di copyright, relativi all'Indice.

Le Obbligazioni di cui al presente regolamento non vengono né incentivate, né vendute o garantite dal Provider dell'Indice. Il Provider dell'Indice non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, relativa ai risultati che possono essere ottenuti attraverso l'uso dell'Indice e/o al valore al quale si trovi l'Indice in un determinato giorno a una determinata ora. L'Indice viene determinato e calcolato esclusivamente dal Provider dell'Indice. In ogni caso, il Provider dell'Indice non si assume alcuna responsabilità nei confronti di chiunque per eventuali errori di ogni genere presenti nell'Indice e non sarà tenuto ad avvertire nessuno, compresi l'acquirente o il venditore delle Obbligazioni, della presenza dell'errore.

In aggiunta, il Provider dell'Indice non fornisce alcuna garanzia in relazione ad eventuali modifiche o cambiamenti nella metodologia di calcolo dell'Indice e non assume alcun impegno a continuare il calcolo, la pubblicazione e la divulgazione dell'Indice.

### **S&P/MIB**

Gli strumenti finanziari emessi sulla base del presente regolamento d'emissione (di seguito i **"Prodotti"**) non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da Standard & Poor's, una divisione della McGraw-Hill Companies, Inc. (**"S&P"**). S&P, né da Borsa Italiana S.p.A. (**"Bit"**). S&P e Bit non forniscono alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai proprietari dei Prodotti ovvero al pubblico circa il fatto se sia consigliabile investire in valori mobiliari in generale, o nei Prodotti in particolare, o circa la capacità degli indici S&P di seguire l'andamento generale del mercato azionario. L'unico rapporto di S&P e di Bit con Centrobanca (ai fini delle presenti Avvertenze anche il **"Licenziatario"**) è la concessione in licenza di taluni marchi e nomi commerciali di S&P e di Bit e degli indici S&P, che sono determinati, composti e calcolati da S&P senza tenere in alcun conto il Licenziatario o i Prodotti. S&P e Bit non hanno alcun obbligo di tenere in conto le esigenze del Licenziatario o dei proprietari dei Prodotti nella determinazione, composizione o nel calcolo degli indici S&P. S&P e Bit non sono responsabili per, e non hanno partecipato nella determinazione dei tempi, dei prezzi o delle quantità dei Prodotti da rilasciare o nella determinazione o nel calcolo dell'equazione con la quale i Prodotti possono dar luogo al pagamento di differenziali in danaro. S&P e Bit non hanno alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, al marketing o alla compravendita dei Prodotti.

**S&P E BIT HANNO LA FACOLTA' DI UTILIZZARE QUALSIVOGLIA INFORMAZIONE (PROVENIENTE DA UNA FONTE RITENUTA AFFIDABILE) AI FINI DEL CALCOLO DEGLI INDICI S&P, MA NON SONO RESPONSABILI DELLA PRECISIONE E/O LA COMPLETEZZA DEGLI INDICI S&P O DI QUALUNQUE DATO INCLUSO NEGLI STESSI. S&P E BIT NON INCORRERANNO IN ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI, O INTERRUZIONI NEGLI STESSI. S&P E BIT NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI CHE SI POTRANNO OTTENERE DA PARTE DEL LICENZIATARIO, DA PARTE DEI PROPRIETARI DEI PRODOTTI O DI QUALUNQUE ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA DALL'USO DEGLI INDICI S&P O DI QUALUNQUE DATO COMPRESO NEGLI STESSI. S&P E BIT NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA IN MERITO ALLA COMMERCIALITÀ OVVERO ALL'IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO OD USO DEGLI INDICI S&P O DI UN QUALUNQUE DATO CONTENUTO NEGLI STESSI, NEI LIMITI IN CUI LA LIMITAZIONE ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ DI CUI ALLA PRESENTE AVVERTENZA SIANO VALIDI E VINCOLANTI AI SENSI DELLA NORMATIVA PRO TEMPORE APPLICABILE.**

I Marchi S&P sono marchi commerciali della McGraw-Hill Companies, Inc. e sono stati concessi in licenza per l'uso a Centrobanca S.p.A. ai fini dell'emissione delle obbligazioni di cui al presente regolamento d'emissione. Il Prodotto non è sponsorizzato, approvato o venduto o promosso da S&P, e né S&P né Borsa Italiana S.p.A. forniscono alcuna dichiarazione circa il fatto se sia consigliabile investire nei Prodotti.

### **EuroMTS 3-5 years**

Nell'utilizzo degli Indici EuroMTS in relazione alle Obbligazioni, il licenziante degli Indici EuroMTS (EuroMTS Limited) non sponsorizza, garantisce, vende o promuove in alcun modo le Obbligazioni. Inoltre, EuroMTS Limited: (a) non fornisce alcuna raccomandazione all'investimento, né di tipo fiscale, finanziario, contabile ovvero legale; (b) non offre strumenti finanziari né in alcun modo sollecita l'acquisto ovvero alla vendita di strumenti finanziari. Nel consentire l'utilizzo degli Indici EuroMTS in relazione alle obbligazioni, EuroMTS Limited:

(a) non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia, implicita od esplicita ed in qualsiasi modo espressa (nemmeno in ordine alla sussistenza di requisiti di accuratezza, tempestività, completezza, congruità ad un determinato scopo ovvero di soddisfacente qualità) degli Indici EuroMTS in relazione alle Obbligazioni ed all'utilizzo degli Indici EuroMTS quale sottostanti degli stessi o comunque agli stessi connessi;

(b) non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia, implicita od esplicita ed in qualsiasi modo espressa (nemmeno in ordine alla sussistenza di requisiti di accuratezza, tempestività, completezza, congruità ad un determinato scopo ovvero di soddisfacente qualità) delle Obbligazioni;

(c) ad eccezione dei casi in cui ciò sia prescritto per legge, qualsivoglia responsabilità a carico di EuroMTS (ivi inclusa, inter alia, la responsabilità per errori, omissioni, interruzione della diffusione degli Indici EuroMTS) è espressamente esclusa in relazione all'utilizzo degli Indici EuroMTS stessi ovvero comunque in relazione agli Indici.

Gli Indici EuroMTS sono determinati e calcolati a prescindere dall'utilizzo fattone nell'ambito delle Obbligazioni e senza alcuna connessione con l'emittente degli stessi. EuroMTS non è responsabile per le Obbligazioni e non ha partecipato in alcun modo alla loro

emissione.

Nessuna responsabilità è imputabile ad EuroMTS Limited in relazione alla promozione ovvero al collocamento delle Obbligazioni, ivi inclusi l'utilizzo e/o l'inclusione del marchio registrato ovvero di ogni altra proprietà intellettuale utilizzata in relazione alla promozione ed al collocamento delle Obbligazioni.